

Causa C-68/92

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

«Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Prestazioni pubblicitarie»

Relazione d'udienza	I - 5882
Conclusioni dell'avvocato generale C. Gulmann, presentate il 13 luglio 1993	I - 5890
Sentenza della Corte 17 novembre 1993	I - 5899

Massime della sentenza

Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — «Prestazioni pubblicitarie» ai sensi della sesta direttiva — Nozione — Azione promozionale

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 9, n. 2, lett. e)]

La nozione di «prestazioni pubblicitarie» ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva 77/388, il quale stabilisce il luogo di riferimento fiscale di talune prestazioni di servizi, è una nozione comunitaria cui va data un'interpretazione uniforme al fine di evitare i casi di doppia imposizione o di non imposizione che possono risultare da interpretazioni divergenti.

Rientra in tale nozione un'azione promozionale, come la vendita di merci a prezzo ridotto, la distribuzione ai consumatori di beni mobili materiali venduti al destinatario da un'agenzia pubblicitaria, la prestazione di servizi a prezzo ridotto o a titolo gratuito o l'organizzazione di un cocktail o di un banchetto, quando comporta la trasmissione di un messaggio destinato ad informare il

pubblico dell'esistenza e delle qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi allo scopo di incrementarne le vendite. Lo stesso può dirsi per ogni operazione che faccia parte in termini indissociabili di una campa-

gna pubblicitaria e che concorra per ciò stesso alla trasmissione di un messaggio pubblicitario come accade nel caso della realizzazione di materiali utilizzati per una determinata pubblicità.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-68/92 *

I — Ambito normativo

A — *La normativa comunitaria*

1. Il settimo 'considerando' della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), così recita:

«considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel

paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci».

2. Per il conseguimento dell'obiettivo enunciato nel detto 'considerando', l'art. 9, n. 1, della direttiva dispone che

«Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica (...)».

3. Il n. 2 del medesimo articolo elenca alcuni casi di deroga a tale principio. In materia di prestazioni pubblicitarie esso prevede quanto segue:

* Lingua processuale: il francese.